

Repertorio n. 11940

Raccolta n. 8356

Studio Notarile
Notai Associati
CORNAGLIA-DESSY

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di febbraio in Sordiana, località S'Otta snc, alle ore diciassette e venti minuti.

6 febbraio 2025 alle 17.20

Dinanzi a me **Dottor Alessandro Dessy, Notaio in Lanusei**, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è comparso il signor:

- Don Ettore Cannavera, nato a Dolianova il 21 dicembre 1944, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale CNN TTR 44T21 D323G, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della società:

- **"ASSOCIAZIONE COOPERAZIONE E CONFRONTO ODV"** o in breve "COOPERAZIONE E CONFRONTO ODV", con sede in Sordiana, località S'Otta snc, codice fiscale 92070000929, già iscritta al n. 317 del Registro Generale del Volontariato di cui all'art. 5 della L.R. 39/93, iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore al n. 88042 al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto associativo.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che per questo giorno, luogo ed ora sono stati convocati i soci della predetta associazione - nelle modalità previste dallo statuto - per riunirsi in assemblea e, discutere e deliberare sull'argomento di cui al seguente,

Ordine del giorno:

- approvazione di una nuova versione dello statuto sociale;
- delibere inerenti e conseguenti.

Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente assemblea ed a dare atto, mediante pubblico verbale, delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi del vigente Statuto assume la presidenza dell'Assemblea lo stesso richiedente, il quale constata e fa constare:

- che sono presenti in sala, in proprio o per delega - regolarmente acquisita agli atti dell'Associazione, previa verifica formale - i soci meglio identificati nel prospetto che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente, sottoscritto come per legge;

- che oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, è presente la consigliera Carla Cabras;

COPIA

Registrato a:
LANUSEI
il 14/02/2025
n. 171
Serie 1T
Pagati euro
Modello Unico

assente giustificato il consigliere Luca Caschili;

- per l'organo di controllo è presente la dr.ssa Roberta Isu;
- che l'identità e la legittimazione dei presenti, per l'intervento ed il voto nella presente assemblea, sono state da lui stesso accertate;
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo la parola sull'argomento all'ordine del giorno il Presidente espone agli intervenuti la necessità di modificare il vigente Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa dettata dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) e alla comunicazione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, per l'iscrizione al RUNTS.

Il presidente dà atto che tutti gli intervenuti dichiarano di avere esatta conoscenza del nuovo testo proposto.

Esaurita la trattazione sull'argomento all'ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito a quanto sopra esposto.

Segue sul punto idonea discussione e votazione per alzata di mano al termine della quale il Presidente, accertati i risultati, constata e fa constatare che l'assemblea, all'unanimità

delibera:

- 1) di adottare il nuovo Statuto dell'Associazione nella versione che, previa lettura da me datane al comparente, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, sottoscritto come per legge;
- 2) di dare mandato all'organo amministrativo per l'esecuzione di quanto deliberato.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciassette e minuti trenta.

Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 GDPR, dichiara di prestare il suo consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene firmato alle ore diciassette e minuti trentacinque previa lettura da me datane al comparente il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà e a verità.

Consta l'atto di due fogli in piccola parte da me manoscritti e in parte scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime cinque facciate fin qui.

Ettore Cannavera
Dottor Alessandro Dessy, Notaio

Associazione "Cooperazione e Confronto" ONLUS
Soci, Consiglio Direttivo e Revisori dei conti

Soci

1. Ettore Cannavera – Presidente; *Ettore Cannavera*
2. Carla Cabras – Vice Presidente; *Carla Cabras*
3. Luca Caschili – consigliere; *PER DELEGA*
4. Giuseppe Farci; *PER DELEGA*
5. Anna Maria Serreli; *ASSENTE*
6. Gaetano Melis; *Gaetano Melis*
7. Marcello Porcu; *Marcello Porcu*
8. Ivonne Mameli. *Ivonne Mameli*

Consiglio Direttivo

1. Ettore Cannavera – Presidente;
2. Carla Cabras – Vice Presidente;
3. Luca Caschili – consigliere.

Ettore Cannavera

[Signature]



Allegato "B" alla raccolta numero 8356

STATUTO

"ASSOCIAZIONE COOPERAZIONE E CONFRONTO ODV"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto Legislativo 03/07/2017 nr. 117 recante "Codice del Terzo Settore", nel rispetto della dignità umana e spirituale della persona, è costituita, con sede in Serdiana (SU), Località S'Otta s n c, un'Associazione che assume la denominazione "ASSOCIAZIONE COOPERAZIONE E CONFRONTO" o in breve "COOPERAZIONE E CONFRONTO".

Nel caso in cui l'Ente sia iscritto nel Registro degli Enti del Terzo settore potrà utilizzare gli acronimi ETS o ODV in aggiunta alla sua denominazione.

La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di volontariato (ODV)" solo in costanza dell'iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione, l'associazione assume automaticamente la nuova denominazione "ASSOCIAZIONE COOPERAZIONE E CONFRONTO ODV" o in breve "COOPERAZIONE E CONFRONTO ODV".

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La modifica della sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria: viene pertanto deliberata dal Consiglio direttivo e di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l'associazione sia affiliata.

Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla costituzione di sedi operative.

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Articolo 2

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Potranno, inoltre, essere soci altre organizzazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 3

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 del Codice del terzo settore e precisamente:

d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

p) *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*

q) *alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*

r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*

v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*

w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

x) *cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;*

z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Tale attività viene svolta in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.*

L'Associazione dovrà esercitare in via esclusiva o principale

una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le quali devono essere svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Scopo principale dell'organizzazione di volontariato è di promuovere uno stile di vita improntato sulla cooperazione, condivisione e di confronto leale e paritario tra le diverse culture e progettualità sociali nell'ottica di una giustizia e solidarietà planetaria, con particolare attenzione ai popoli del Sud del mondo.

Per il raggiungimento di tale obbiettivo l'organizzazione di volontariato potrà realizzare le seguenti attività sociali:

a) Gestire una struttura alloggiativa che sarà adibita ad accoglienza e convivenza fraterna ispirata alla solidarietà e all'essenzialità con particolare attenzione a chi vive o ha vissuto esperienze di emarginazione e/o qualunque forma di difficoltà esistenziale;

b) Operare in ambito sociale e culturale per le modificazioni delle strutture carcerarie e/o terapeutiche nel rispetto della dignità del detenuto, e/o del soggetto in fase riabilitativa con particolare riguardo al reinserimento sociale dei soggetti che hanno subito provvedimenti dall'autorità giudiziaria e/o nei confronti di coloro che hanno subito ogni forma di emarginazione o discriminazione sociale;

c) Offrire ospitalità per corsi, seminari, dibattiti, conferenze, momenti culturali e di spiritualità, fare ricerche, pubblicazioni e convegni per favorire il confronto fra le diversità di una formazione continua in ambito professionale e di rapporto interpersonale;

d) Promuovere, sostenere e gestire comunità alloggio e case di accoglienza, centri di formazione professionale, centri di assistenza e consulenza familiare, centri socioeducativi, centri di ricerca e di documentazione su tutti i problemi dell'emarginazione sociale, centri per l'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati in stato di detenzione e comunque di soggetti svantaggiati ai fini della prevenzione di ogni devianza, compresa la tossico dipendenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della disciplina in materia di impresa sociale, attraverso lo sconto della pena con misure alternative;

e) Realizzare tutto ciò che l'organizzazione riterrà opportuno per il conseguimento degli scopi prefissi, comprese le necessarie strutture mobili, immobili e attività di agriturismo e compiere qualsiasi operazione economica, negoziale, mobiliare ed immobiliare, attive e passive e quant'altro possa contribuire direttamente o indirettamente ad agevolare il miglior conseguimento degli scopi dell'organizzazione di volontariato;

f) Servizio di accoglienza per rifugiati ed immigranti.

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

TITOLO III

Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'organizzazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamento democratici, che per la loro personalità, per la frequenza dell'organizzazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'organizzazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. Potranno essere soci altri Enti del Terzo Settore compresi quelli dotati di personalità giuridica aventi finalità e scopi di solidarietà similari a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato nel rispetto dei limiti sanciti dall'articolo 32, comma 25 del Codice del Terzo Settore.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le persone fisiche che condividono gli scopi e lo spirito dell'associazione al momento della fondazione dell'Associazione, sono i Soci Fondatori.

Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche, gli Enti del Terzo Settore, che condividono gli scopi dell'associazione.

Tutti i soci vanno a formare l'Assemblea.

All'Associazione possono aderire anche volontari che devono essere ammessi con decisione del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del codice del terzo settore, le Organizzazioni di Volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Articolo 5

Il volontario che desideri diventare socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali re-

golamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Nel caso di domanda di ammissione presentata da un minore la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nel più breve tempo possibile dal ricevimento della domanda di ammissione e delibera sulla stessa.

L'ammissione del candidato può avvenire solo se il Consiglio Direttivo ha votato positivamente a maggioranza dei presenti.

L'esito, sia positivo che negativo, deve essere comunicato entro 7 giorni all'interessato.

Nel caso in cui la domanda del candidato volontario venga rigettata, egli ha diritto di ricorrere, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi entro la prima seduta utile.

Nel caso in cui l'Assemblea confermi il diniego dell'ammissione, il candidato volontario non potrà riproporre la domanda prima che siano trascorsi 12 mesi dalla comunicazione dell'esito negativo.

La validità della qualifica di socio conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Articolo 6

L'appartenenza all'organizzazione di volontariato ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci prestano la propria attività in modo personale e gratuito.

L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere esclusivamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti stabiliti dall'assemblea dei soci.

In ogni caso sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di volontariato.

I soci hanno i seguenti diritti ed obblighi:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo.
- osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere assunte dagli organi sociali;

- versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività; Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali.

Articolo 7

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
- d) per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- e) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si perde per recesso, decadenza per morosità, esclusione o a causa di morte o scioglimento, nel caso di soci persone giuridiche. La decadenza per morosità si realizzerà decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla richiesta formale del versamento del contributo associativo annuale da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda moroso del versamento del contributo annuale.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei

confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'associazione contro la decisione del consiglio che lo esclude, il socio ha diritto di presentare, entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, reclamo all'Assemblea che dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'impugnazione.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 10

L'associazione, come disposto dal comma 2 dell'art.33 del Codice del Terzo settore, può trarre le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- dagli importi derivanti dal contributo del 5 per mille;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziative;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Fondo Comune non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale nel rapporto associativo. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 D.Lgs. 117/2017.

La tenuta e la conservazione delle scritture contabili, le norme che disciplinano la redazione del bilancio sociale e dei conseguenti adempimenti, sono disciplinati facendo espresso rinvio agli articoli 13, 14 e 87 del Codice del Terzo Settore,

le cui prescrizioni devono intendersi qui riportate anche se non materialmente trascritte.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, gli Enti del Terzo Settore devono tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblee, in cui deve essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo amministrativo, quelli di cui alla lettera c) a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, compreso il registro dei volontari, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo da inviare a mezzo raccomandata o PEC con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

Il Consiglio Direttivo deve mettere a disposizione del richiedente i libri, presso la sede dell'Associazione.

L'accesso ai libri dovrà avvenire con modalità tali da non intralciare la gestione sociale durante i normali orari di lavoro d'ufficio indicati dall'Associazione.

I soci sono tenuti alla assoluta riservatezza in relazione ai fatti e documenti di cui vengono a conoscenza in sede di esame e saranno responsabili dei danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Articolo 11

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Cassiere;
- il Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo, laddove eletto.

Articolo 12

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso, da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione e di eventuali ulteriori convocazioni.

L'avviso di convocazione può essere altresì comunicato ai sin-

goli soci mediante modalità che consentano la prova dell'invio quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, PEC o tele-gramma, SMS, in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni perché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita se sono presenti tutti i soci.

E ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio a distanza mediante mezzi di comunicazione, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità dei partecipanti e in particolare del socio che partecipa e vota a distanza.

Articolo 13

L'assemblea ordinaria:

1. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari su proposta del consiglio direttivo;
2. approva la programmazione delle attività, elabora i principi, gli indirizzi generali dell'Associazione e i regolamenti interni;
3. approva il rendiconto economico e finanziario o bilancio d'esercizio e la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'Associazione;
4. procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo specificando nel verbale di elezione il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente;
5. procede eventualmente alla nomina dei membri dell'organo di controllo;
6. delibera su altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
7. delibera su tutte le materie sottoposte all'ordine del giorno non riconducibili alle competenze dell'assemblea straordinaria.
8. delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
9. delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto di essere convocati tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto

singolo.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, che può essere conferita esclusivamente ad altro associato, anche componente del consiglio direttivo; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

Per i soci minori di età, il diritto a voto è esercitato sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Al compimento della maggiore età essi acquisiranno i diritti previsti per gli altri soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza anche di questi da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario scelto dal presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

L'associato può rappresentare soltanto un altro associato.

Articolo 14

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, anche nello stesso giorno della prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) discutere, deliberare e approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni del consiglio direttivo;
- b) fissare su proposta del consiglio direttivo le quote di ammissione e dei contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
- c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'organizzazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

Articolo 15

L'assemblea è straordinaria e si riunisce per deliberare sulle seguenti materie:

1. modificazioni allo statuto;
2. trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

3. scioglimento dell'associazione e nomina dei liquidatori;
4. trasferimento della sede legale in altro comune dell'organizzazione di volontariato;
6. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposte alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati i due terzi (2/3) degli associati. In seconda convocazione, anche nello stesso giorno della prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee straordinarie sui punti 1 e 2 sono valide se assunte a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti.

La delibera di scioglimento dell'associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati in prima, seconda e terza convocazione. In quarta convocazione, la delibera viene adottata con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati presenti.

Articolo 16

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dal componente del consiglio direttivo più anziano di età.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono affidate dal presidente a un socio, a meno che non siano assolte dal Notaio.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo, composto da 3 a 13 membri, scelti tra i soci, dura in carica per 3 (tre) esercizi, è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, PEC da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare. Ogni seduta del Consiglio è valida nel momento in cui siano presenti la metà più uno dei membri che lo compongono e delibera a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.

Nel caso un socio, per qualsiasi causa, cessasse dal rapporto associativo, il consiglio direttivo provvederà tempestivamente a convocare l'assemblea che, in sede ordinaria, provvederà alla sostituzione del socio/consigliere cessato, ai sensi dell'articolo 13, punto 4, di questo statuto.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto tra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea e curare l'esecuzione delle delibere adottate;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'associazione;
- tenere le scritture contabili, predisporre il progetto del rendiconto economico, del bilancio di esercizio e del bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- predisporre e approvare i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea;
- stipulare gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- nominare eventuali responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano di pertinenza dell'Assemblea;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
- predisporre l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame da uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno un terzo dei suoi componenti.

Svolge le funzioni di segretario un componente nominato dal presidente. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata o PEC inviata almeno otto giorni (8) prima. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima. In mancanza delle formalità suddette il consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare dal processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 18

Il Presidente ha la rappresentanza legale e il potere di firma in nome e per conto dell'Associazione.

Il Presidente dirige l'organizzazione di volontariato.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'organizzazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.
Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di dimissioni, il consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea.
Al Presidente è attribuito in via autonoma anche il potere di Ordinaria amministrazione, egli è responsabile di ogni attività dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi.
I membri del Consiglio Direttivo, dopo essere stati nominati dall'Assemblea, eleggono al loro interno il Presidente e il Vicepresidente, che, appena eletti, devono nominare tra i restanti membri del direttivo il Segretario e il Tesoriere.
Il Segretario prende disposizioni dal Presidente ed è Responsabile di tutti gli atti amministrativi e la burocrazia concernente le attività dell'Associazione.
Il Cassiere è responsabile di tutto ciò che concerne il Fondo Comune e il denaro dell'Associazione, avendo il dovere di informare il Presidente di ogni movimento di denaro. Sarà cura del Cassiere tenere costantemente aggiornata la situazione della liquidità disponibile presente nella cassa sociale e nel c/c bancario e fornire al Presidente, su sua semplice richiesta, una stampa di tale situazione.
In caso di dimissioni, morte, o esclusione del Presidente dall'Associazione, Il Vicepresidente ne farà le veci fino alla scadenza prevista. Nel caso anche il Vicepresidente sia impossibilitato a svolgere le veci del Presidente, il Consiglio Direttivo provvederà immediatamente alla rielezione di un nuovo Presidente fino alla fine del mandato.

Organo di controllo.

Articolo 19

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato in tutti i casi previsti dal Codice del Terzo Settore.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civili, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Co-

dice del Terzo Settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo purché composto da Revisori Legali e in alternativa alla contemporanea nomina di un Revisore Legale o di una società di revisione, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

4. L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. I membri, a loro volta nominano il Presidente.

5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa.

6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non devono appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento quelle previste dall'articolo 2399 del codice civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere iscritto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile

7 - Per ogni seduta viene redatto un verbale che deve essere trascritto nel libro dell'Organo di controllo tenuto dal medesimo.

Articolo 20

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio predisposto viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Titolo VII

Scioglimento

Articolo 21

Nel caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Espletata la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe e di utilità sociale, nel rispetto delle indicazioni date dall'Assemblea o, in difetto, alla Fondazione "Italia Sociale", così come disposto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore al quale viene fatto espresso riferimento.

Norma finale

Articolo 22

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le norme contenute nel codice del Terzo Settore, e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e di altre specifiche disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Ettore Cannavera

Dottor Alessandro Dessy, Notaio